

15/12/2011

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
Il Tribunale Ordinario di Firenze  
Sezione III civile

in persona del Giudice dott. Ludovico Delle Vergini,  
in funzione di giudice monocratico,  
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta a ruolo il 22.4.2010  
al n. 5752 del Ruolo Affari Civili Contenziosi  
dell'anno 2010

avente ad oggetto: Azione revocatoria fallimentare

promossa da:

Curatela Fallimento [REDACTED]

[REDACTED], elettivamente domiciliata in Firenze,  
presso e nello studio dell' [REDACTED], che la  
rappresenta e difende come da mandato a margine dell'atto  
di citazione,

ATTRICE

contro

[REDACTED]

CONVENUTO CONTUMACE

All'udienza del 9.11.2011 la parte attrice precisava  
le seguenti

conclusioni:

Per la Curatela del Fallimento [REDACTED]

[REDACTED]:

"Voglia il Tribunale adito:

a) accertare e dichiarare revocabili tutti i  
pagamenti, a qualunque titolo e per qualsiasi causale,  
effettuati dalla fallita nei confronti del dott.  
[REDACTED] nei sei mesi antecedenti la  
dichiarazione di fallimento (18/11/2009) per complessivi  
Euro 43.889,00, ovvero per la diversa somma, maggiore o



minore, che dovesse risultare di giustizia anche all'esito dell'espletanda istruttoria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 67, comma II, della legge fallimentare (RD 16.3.1942 n. 267 nonché successive modifiche e integrazioni) e per l'effetto, confermare anche nel merito il provvedimento di sequestro concesso dal Tribunale di Firenze del 12/03/2010 e condannare il [REDACTED] alla restituzione in favore della Curatela delle medesime somme, oltre interessi.

b) con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite, anche relative alla fase cautelare”.

#### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Sulle conclusioni della parte attrice, unica costituitasi, come riportate in epigrafe, la causa, iscritta al n.r.g. 5752/2010 di questo Tribunale (avente ad oggetto: revocatoria fallimentare per gli importi percepiti, nei sei mesi antecedenti il fallimento, dall'amministratore unico di Fallimento [REDACTED] [REDACTED], di poi fallita in data 18.11.2009; parti: Curatela del Fallimento [REDACTED] [REDACTED] contro [REDACTED] [REDACTED], sulle sole produzioni documentali, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 9.11.2011, in cui parte attrice rinunciava al termine per il deposito della comparsa conclusionale.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda articolata dalla Curatela attrice va accolta.

Gli importi di cui la Curatela attrice richiede la declaratoria di inefficacia ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 67, comma 2, L.F. sono stati percepiti dal convenuto nel periodo 18/05/2009 - 18/11/2009, quindi nei sei mesi antecedenti la dichiarazione di fallimento.



La conoscenza dello stato di insolvenza in capo al convenuto (che ha sempre rivestito a partire dal 1999 la qualifica di amministratore delegato o unico della società di poi fallita) emerge in particolare da quanto riconosciuto nel ricorso per la dichiarazione in proprio del fallimento della società, sottoscritta dal convenuto in qualità di liquidatore, e in particolare dalla circostanza che già nei mesi antecedenti la presentazione del ricorso (e cioè nel maggio 2009) erano state tentate trattative, senza esito, per la ristrutturazione dei debiti con il ceto bancario e dalla data a cui veniva fatto risalire l'inizio della situazione di crisi della società e cioè dall'esercizio 2008 (cfr. doc. 4 attrice).

Nella stessa comparsa di costituzione e risposta del procedimento di sequestro conservativo *ante causam* di cui al n.r.g. 1594/2010 (in cui l'odierno convenuto si costituiva: cfr. doc. 10 attrice) il [REDACTED] non negava la conoscenza dello stato di insolvenza, eccependo soltanto che i pagamenti in suo favore effettuati non fossero revocabili.

Le risultanze del passivo fallimentare (all'incirca Euro 1.300.000,00), a fronte di un attivo di valore notevolmente inferiore e di non immediata liquidabilità, confermano la sussistenza e la conoscenza dello stato di insolvenza.

Osserva questo Giudice come risultano documentati, nei sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento, emolumenti in favore del [REDACTED], a titolo di compensi e rimborsi spese (formalmente non deliberati), per complessivi Euro 43.899,00 di cui Euro 18.108,00 quali compensi, Euro 8.279,00 a titolo di rimborso spese ed Euro 17.503,00 per indennità chilometrica (cfr. schede di contabilità aziendale di cui al doc. 5 attrice).

Detti emolumenti non possono farsi rientrare fra quelli di cui alle lettere a) ed f) del comma 2 dell'art. 67 legge fallimentare (rispettivamente: a) pagamenti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'attività d'impresa nei termini d'uso ed f) pagamenti dei corrispettivi per prestazioni di lavoro effettuate da dipendenti ed altri collaboratori, anche non subordinati, del fallito), in quanto dette voci presuppongono che il destinatario dei pagamenti sia estraneo all'organo gestorio in senso stretto (in altri termini: detti destinatari devono rientrare fra le persone per le quali non trovi applicazione la disciplina dell'art. 1395 c.c. o in via diretta degli artt. 2391 o 2475-ter, c.c.).

A conferma di quanto sopra vi è la considerazione per la quale i crediti dell'amministratore di società non ricevono, ai fini del grado, lo stesso trattamento (vale a dire il privilegio) dei crediti elencati dall'art. 2751-bis c.c. (cfr. per tutte Cass., sez. I, 23.7.2004, n. 13805; Cass., sez. I, 24.4.2007, n. 9911).

Ne segue che va accolta la domanda della Curatela attrice e revocata la corresponsione dei suddetti emolumenti percepiti dal convenuto, con condanna di quest'ultimo a restituire alla prima il relativo importo, oltre interessi legali, come richiesto, dalla data del 5.3.2010 (in cui è documentata essere divenuta nota per il convenuto la domanda di sequestro conservativo proposta *ante causam*: cfr. doc. 10 attrice), in ragione della natura costitutiva dell'azione revocatoria e della conservazione degli effetti della relativa domanda, sino al saldo.

La pronuncia sulle spese di lite della prima fase cautelare *ante causam* (avendo il Tribunale in composizione collegiale autonomamente provveduto sulle spese della relativa fase di reclamo interposto dal



[REDACTED] all'esito della stessa) e del presente grado di giudizio segue la soccombenza del convenuto. Dette spese, tenuto conto dell'entità della lite, della difficoltà delle questioni trattate e dell'impegno profuso dalle parti, vengono liquidate in Euro 1.308,00 per diritti ed Euro 3.000,00 per onorari, oltre 12,5%, CAP ed IVA come per legge.

Sentenza esecutiva per legge.

P.Q.M.

il Tribunale

definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla Curatela del Fallimento [REDACTED] contro [REDACTED], causa iscritta al N.R.G. 5752/2010 di questo Tribunale, in contumacia del convenuto, disattesa ogni diversa istanza od eccezione,

1. revoca i pagamenti effettuati dalla di poi fallita [REDACTED] nei confronti del [REDACTED] nei sei mesi antecedenti la dichiarazione di fallimento (18/11/2009) per complessivi Euro 43.889,00 e per l'effetto

2. dichiara tenuto e condanna il [REDACTED] alla restituzione in favore della Curatela del Fallimento [REDACTED] della relativa somma di Euro 43.889,00, oltre interessi legali su detto importo dal 5.3.2010 al saldo;

3. dichiara tenuto e condanna [REDACTED] al pagamento in favore della Curatela del Fallimento [REDACTED] delle spese di lite della prima fase cautelare ante causam e del presente grado di giudizio che vengono liquidate in Euro 1.308,00 per diritti ed Euro 3.000,00 per onorari, oltre 12,5%, CAP ed IVA come per legge.

Sentenza esecutiva secondo legge.



Così deciso in Firenze il 15 dicembre 2011 dal  
Tribunale, in persona del Giudice monocratico dr.  
Ludovico Delle Vergini.

Il Giudice

